n. [redacted]g.

**Tribunale di Roma**

**Diciottesima Sezione civile**

il Giudice, dott. Giuseppe Ciccarelli,
letti gli atti e le deduzioni delle parti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede;

premesso che:

- con ricorso depositato in cancelleria, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in data 21 maggio 2026, il ricorrente ha richiesto che il Tribunale di Roma "*a. voglia, in via cautelare ed urgente, previa dichiarazione dell'inespellibilità del ricorrente ex art. 19 D. Lgs. 28671998, con decreto inaudita altera parte e contestuale fissazione di udienza di comparizione, nel termine di cui all'art. 669-sexies co. 2 c.p.c., ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti ai sensi del comma 1 della citata norma processuale; b. nel merito b.1 accertare il diritto alla formalizzazione, presso l'ufficio della competente Questura di Roma, all'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali ai sensi dell'art. 18-ter co. 6 del, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo la disciplina della norma in vigore, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, conv., con mod., dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187; b.2 per l'effetto, ordinare all'Amministrazione convenuta, per la parte di sua competenza, la fissazione presso i propri uffici dell'appuntamento per la formalizzazione dell'istanza e il rilascio contestuale della ricevuta (nella forma del c.d. "cedolino") che ne attesti l'adempimento; Con vittoria di spese di giudizio*.";
- a sostegno del ricorso ha difesa ha dedotto che: 1) il ricorrente veniva indotto tramite artifizi e raggiri a lasciare il Paese d'origine e fare ingresso sul territorio nazionale (nell'ambito di una truffa subita, legata ad una richiesta mediante Decreto Flussi inesistente) a causa delle problematiche di natura finanziaria del proprio nucleo familiare, la cui gestione economica ricadeva sulla sua sola persona; in particolare, tramite un amico, veniva messo in contatto con un'agenzia specializzata in attività di intermediazione lavorativa in Italia, che gli prometteva

la gestione di tutte le questioni pratiche e burocratiche oltre ad assicurargli sicure e redditizie opportunità lavorative in Italia, ragioni che lo persuadevano all'espatrio. Inoltre, per finanziare lo spostamento sul territorio nazionale gli veniva richiesta una somma di entità considerevole e molto oltre le sue possibilità, per sostenere la quale era costretto a contrarre un debito di un ammontare cospicuo, con il concorso dell'intera famiglia nell'accantonamento delle somme necessarie; 2) in conseguenza di ciò, il ricorrente lasciava il Paese d'origine e raggiungeva l'Italia in data 21 luglio 2023, atterrando presso l'aeroporto di Milano Malpensa; 3) sin dai primi giorni successivi all'arrivo, si rendeva conto del raggiro ordito a suo danno e dell'inconsistenza delle promesse che gli erano state rivolte; a seguito di un primo periodo di indigenza totale, privo di risorse e contatti sul territorio, da aggiungere alle pressioni in merito al sostentamento familiare per cui si era determinato a lasciare l'Egitto, si trasferiva a La Spezia sempre privo di sostegni e risorse, su indicazione del trafficante; 4) successivamente, il ricorrente trovava un'occupazione in autonomia presso una falegnameria per conto di un certo Nicola, dove sperimentava la prima esperienza di sfruttamento sul suolo italiano; in particolare, veniva sottoposto a condizioni lavorative degradanti ed era fatto oggetto di continue umiliazioni e vessazioni da parte del datore di lavoro (nel cui magazzino per altro risiedeva) il quale gli corrispondeva una retribuzione inadeguata; egli, tuttavia, continuava a lavorare a causa del grave stato di bisogno economico nel quale si trovava, nonostante le minacce e le intimidazioni che gli venivano rivolte, il clima di terrore generale che si respirava sul posto di lavoro e la mancanza assoluta di garanzie nell'espletamento di mansioni particolarmente pericolose; 5) grazie ad un conoscente riusciva a reperire una diversa occupazione e si determinava a lasciare il primo posto di lavoro, stante lo stato di prostrazione psicofisica in cui era stato ridotto e i pagamenti solo sporadici ed eventuali che gli venivano accreditati; anche il nuovo datore di lavoro, tale Sharif, lo impiegava nel settore edile e presso il quale restava impiegato fino al mese di febbraio 2025. Purtroppo, pure in tale, ulteriore circostanza veniva interessato da un nuovo episodio di sfruttamento alla luce della scarsa retribuzione sproporzionata rispetto alle molte ore lavorate de facto; della totale assenza di DPI durante lo svolgimento dell'attività e le ulteriori esperienze di violenze verbali e (in un'occasione) anche fisica che gli venivano rivolte, ove il lavoro non fosse ritenuto svolto a regola d'arte; tale ulteriore esperienza lo frustrava in modo significativo alla luce dello stato di bisogno e di totale indigenza in cui si trovava, nonostante le molte ore di lavoro (non correttamente retribuite) e i molti abusi che gli erano stati rivolti nei pochi mesi di permanenza in Italia; 6) nel frattempo, egli entrava in contatto con lo sportello del Piano Regionale Antitratta Lazio (P.R.A.L) con cui

terminava i colloqui nel giugno u.s, veniva informato circa le tutele previste dall'ordinamento e supportato nel deposito di denuncia, avvenuto in data 11 giugno 2025; contestualmente aderiva al programma a seguito di messa in rete per motivi di sicurezza e veniva inserito in una struttura protetta di semi - autonomia per l'emersione e la fuoriuscita dalle ipotesi di sfruttamento, gestita dalla Coop. PARSEC, dove tuttora risiede; 7) integrati i requisiti previsti dalla legge, presentava richiesta di parere favorevole al rilascio di un permesso di soggiorno, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, rivolta al Magistrato del Pubblico Ministero Dott.ssa [redacted] competente nell'ambito del procedimento recante n.[redacted] del Registro Generale delle Notizie di reato, procedimento nel quale lo stesso risulta iscritto quale persona offesa dal reato, rispetto alla cui istanza è ancora in attesa di ricevere notizie rispetto alle determinazioni in merito al parere, nonostante vari solleciti; in occasione dell'ultimo sollecito veniva altresì inoltrata richiesta alla Questura di Roma per la formalizzazione della procedura in attesa del parere della Competente A.G., alla quale la Questura rispondeva come indicato di seguito "questo ufficio ritiene non sussistere i presupposti per aderire a quanto richiesto" senza fornire adeguata motivazione in ordine al diniego opposto; 8) stante la situazione descritta, il ricorrente provvedeva ad introdurre il presente ricorso cautelare;

- fissata apposita udienza per la trattazione del presente procedimento, la parte convenuta non si è costituita;
- all'udienza del 23 luglio 2026 il procedimento è stato discusso e il Tribunale ha riservato la decisione;

tanto premesso il Tribunale

**osserva**

Il ricorso deve essere accolto.

Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda volta a formalizzare la richiesta di permesso in oggetto, stante la giurisprudenza di legittimità espressasi in materia, vigente la precedente formulazione normativa ma con principi certamente applicabili anche a seguito della novella legislativa (cfr. Cass. civ. sez. un., sent. n. 32044/2018 e n. 30757/2018).

Nel merito, l'art. 18 ter del d.lgs. n. 286/98 consente il rilascio di un permesso di soggiorno funzionale alla regolarizzazione di soggetti presenti sul territorio nazionale, previa verifica della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, la cui *ratio* può ravvisarsi nell'applicazione di un regime di tutela in favore dello straniero vittima di forme di sfruttamento in ambito lavorativo; tale previsione, dunque,

introduce una disciplina di protezione per le vittime di fenomeni molto radicati e di difficile emersione, anche in considerazione dei rischi ai quali i lavoratori incorrerebbero nel tentativo di emanciparsi dagli autori dello sfruttamento.

Il comma 6 dell'articolo citato prevede che: "In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.".

Tanto premesso, la prospettazione offerta dal ricorrente trova pieno riscontro nella documentazione prodotta, con la preliminare considerazione che con il ricorso si chiede una pronuncia non sul merito della richiesta di rilascio del permesso per casi speciali, ma soltanto sulla possibilità di formalizzare tale richiesta.

La richiesta rivolta dal ricorrente alla Questura di Roma risulta, come detto, finalizzata all'esercizio del diritto previsto dall'art. 18 ter TUI posto che, come verificabile dalla documentazione allegata all'atto introduttivo, il ricorrente ha presentato rituale denuncia querela ed è stato inserito in un programma di emersione dallo sfruttamento e di messa in sicurezza, tramite adesione al programma di emersione, assistenza e integrazione sociale, ai sensi dell'art.18, comma 3-bis, del D.lgs. 286/98, con conseguente accoglienza e inserimento nella struttura di accoglienza protetta gestita della Cooperativa Parsec (cfr. documentazione allegata al ricorso).

Il ricorrente ha documentato di aver tentato di presentare la propria richiesta all'autorità giudiziaria e, successivamente, presso la Questura, autorità da ritenersi competente per lo svolgimento dell'istruttoria sul rilascio del relativo permesso, in considerazione della previsione del comma 6 dell'art. 18 ter TUI ed in conformità alla disciplina delle richieste dei restanti permessi di soggiorno, senza, tuttavia, ricevere un valido riscontro.

Il richiedente, pertanto, deve essere ricevuto dall'autorità competente a formalizzare la domanda, da individuarsi, come detto, nella Questura, e tale autorità deve provvedere alla formalizzazione della domanda e al rilascio della ricevuta di cui all'art. 18 ter, comma 6, TUI.

Quanto sopra, infatti, è certamente sufficiente in punto di c.d. *fumus boni iuris* della domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Riguardo, invece, il presupposto del c.d. *periculum in mora*, l'ingiustificato ritardo nel definire la procedura di rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali costituisce di certo un rilevante pregiudizio per il diritto del ricorrente a consolidare quanto prima il proprio percorso di vita sul territorio, ad ottenere un titolo che garantisca l'inespellibilità del ricorrente e la sua piena fruizione dei

diritti sul territorio e, soprattutto, ad evitare di poter vanificare una disciplina di protezione per le vittime di fenomeni di sfruttamento come quella che potrebbe riguardare il ricorrente.

A ciò si aggiunga che l'assenza di un provvedimento espresso (compreso quello di un eventuale diniego) non consente al ricorrente neppure la possibilità di un eventuale sindacato giurisdizionale.

Il ricorso, dunque, deve essere accolto e, per l'effetto, ordinato alla Questura di Roma di fissare al ricorrente l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di permesso di soggiorno di cui all'art. 18-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e per il rilascio della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, al fine di consentire la successiva istruttoria sull'eventuale rilascio del permesso di soggiorno sopra indicato.

Spese di lite irripetibili stante l'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.

**p.q.m.**

- in accoglimento del ricorso, ordina alla Questura di Roma, entro 40 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, di fissare al ricorrente l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di permesso di soggiorno di cui all'art. 18-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- spese irripetibili.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Roma, 20 ottobre 2026

Il Giudice

(dott. Giuseppe Ciccarelli)